



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Provincia dell'Aquila)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 23 DEL 30/12/2020**

**OGGETTO:** TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020

L'anno duemilaventis addi trenta del mese di Dicembre alle ore 16:26, sala consiliare della Delegazione comunale di Pero dei Santi, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
CICCHINELLI SARA	SI
TOMEI ALESSIO	SI
BALDASSARRE DANIELE	SI
CERRONI SERGIO	SI
FIOCCHETTA MAURA	SI
CICCHINELLI ANNA MARIA	SI
VENDITTI STEFANO	SI
CECCHINI GIOVANNI	SI
DI FRANCESCO ANTONIO	--
CECCHINI FABRIZIO	SI
FARINA ELENA	--

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267 presiede il FIOCCHETTA MAURA

Partecipa il Segretario Comunale MASTROIANNI SARA, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, **il gestore predispone annualmente il Piano economico**

**finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione di veridicità del soggetto gestore, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione di accompagnamento al PEF che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:**

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;**

**Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune in quanto non è operativo l'Ente di Governo dell'Ambito;**

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;*

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, **con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;**

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif. dal soggetto gestore **SEGEN spa** acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta **un costo complessivo di € 196.324,00;**

VISTO l'art. 107 comma 5 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge n. 27 del 24/08/2020 che testualmente recita:

**“I comuni possono,** in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,** provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal (PEF) per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021.

**Visto che con deliberazione n. 12 del 17 SETTEMBRE 2020 il Consiglio Comunale ha deliberato di:**

- **di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019;**
- **di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 secondo la nuova metodologia di ARERA, descritta nella delibera n. 443/2019;**
- che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione di veridicità del gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- la relazione di accompagnamento al PEF redatta dall'Ente sulla base dello schema tipo fornito in appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e le valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente.

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come attestata dalla determina n. 196 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario ( All.G) da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Dato atto che *“le risultanze del fabbisogno standard”* del **Comune di Civita D'Antino**, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle citate Linee guida ministeriali, in termini di *“costo standard”* di gestione di una tonnellata di rifiuti determina un fabbisogno standard finale pari a 359,40/ton.;

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *“l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Rilevato altresì che non risulta un differenziale di conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli rideterminati per l'anno 2019, come indicato nel prospetto che segue:

Totale dei costi 2020:	€ 196.324,00 -
Totale dei costi 2019:	€ 197.032,00 =
<b>Differenziale 2020-2019</b>	<b>€ <u>-708,00</u></b>

Ritenuto per quanto sopra di validare/approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

## **DELIBERA**

1 DI DARE atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione:

ù della relazione di accompagnamento al PEF prodotta dal soggetto gestore che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (All. C);

ù della dichiarazione di veridicità del soggetto gestore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (All. D);

ù del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO predisposto dal soggetto gestore (All. E);

2 di approvare per le motivazioni espresse in premessa:

a) Il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 completato dal comune sulla base dello schema tipo fornito in appendice 1 al MTR (All. A);

b) la relazione di accompagnamento al PEF redatta dal comune sulla base dello schema tipo fornito in appendice 2 al MTR con lo scopo di coordinare la relazione del gestore, i costi del Comune e le valutazioni dell' Ente Territorialmente Competente (All. B);

3 di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

4 di quantificare € **196.324,00** il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti anno 2020;

5 di determinare il differenziale tra i costi risultanti dal PEF 2020 pari ad € 196.324,00 e i costi determinati per l'anno 2019 utilizzati per l'approvazione delle tariffe componente TARI per l'anno 2020 pari ad € 197.032,00;

6 di trasmettere la presente delibera unitamente a tutti i documenti alla stessa allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento in considerazione dell'urgenza di dar seguito all'esecuzione del medesimo.



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Provincia dell'Aquila)**

**Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000**

**SETTORE PROPONENTE: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

<b>OGGETTO:</b>	TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020
-----------------	---

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

**FAVOREVOLE**

**CIVITA D'ANTINO li 30/12/2020**

Il Responsabile del Servizio

**F.TO SULPIZIO MARIO**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

**FAVOREVOLE**

**CIVITA D'ANTINO li 30/12/2020**

Il Responsabile del Servizio

**F.TO SULPIZIO MARIO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2003.

Il Presidente  
**F.TO FIOCCHETTA MAURA**

Il Segretario Comunale  
**F.TO MASTROIANNI SARA**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3**

Il **07/01/2021** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **23** del **30/12/2020** con oggetto:

**TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CIVITA D'ANTINO, li 07/01/2021

Il Firmatario della Pubblicazione  
**F.TO MASTROIANNI SARA**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **30/12/2020** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CIVITA D'ANTINO, li 30/12/2020

Il Firmatario dell'Esecutività  
**F.TO MASTROIANNI SARA**



	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ambito tariffario/Comune di		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	11.770		11.770
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	15.255		15.255
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	17.937		17.937
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	61.338		61.338
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	2.285		
Fattore di Sharing – b	E	0,3		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	686		686
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G	7.405		
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,33		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	E	2.444		2.444
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G			
Coefficiente di gradualità (1+y)	E			
Rateizzazione r	E			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E			
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		10.630	10.630
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>103.171</b>	<b>10.630</b>	<b>113.801</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		20.591	20.591
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G		18.464	
Costi generali di gestione - CGG	G	16.482	10.915	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G		-	
Altri costi - COal	G		-	
Costi comuni – CC	C	16.482	29.379	45.861
Ammortamenti - Amm	G	7.750		
Accantonamenti - Acc	G	298		
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G			
- di cui per crediti	G	298		
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	4.390		
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>lic</sub>	G	620		
Costi d'uso del capitale - CK	C	13.058		13.058
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	G		635	
Coefficiente di gradualità (1+y)	E		0,5	
Rateizzazione r	E		1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E		318	318
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		2.954	2.954
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>29.540</b>	<b>53.241</b>	<b>82.781</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	<b>C</b>	<b>132.711</b>	<b>63.871</b>	<b>196.582</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		258	196.324
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	facoltativo			
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	facoltativo			
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)</b>	<b>C</b>			
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub> (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub>)</b>	<b>C</b>			
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND <sub>TV</sub>	facoltativo			
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub> al netto della componente di rinvio RCND<sub>TV</sub></b>				<b>196.324</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
% rd	G			71%
q <sub>o-2</sub>	G			355
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G			55,50
fabbisogno standard €/cent/kg	E			35,94
costo medio settore €/cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>	E			-0,3
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>	E			-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ <sub>3</sub>	E			-0,05
<b>Totale γ</b>	<b>C</b>			<b>0,50</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	<b>C</b>			<b>0,50</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>pi</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>a</sub>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>a</sub>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>	facoltativo			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>			<b>1,6%</b>
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>			<b>1,016</b>
<b>ΣT<sub>a</sub></b>	<b>C</b>			<b>196.324</b>
ΣTV <sub>a-1</sub>	E			143.682
ΣTF <sub>a-1</sub>	E			53.350
ΣT <sub>a-1</sub>	C			197.032
ΣT <sub>a</sub> /ΣT <sub>a-1</sub>	C			0,996
<b>ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>200.185</b>
<b>delta (ΣT<sub>a</sub>-ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>-3.861</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TV <sub>a</sub>	E			114.946
riclassifica TF <sub>a</sub>	E			81.636
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			